

# IL SINDACATO HA DIRITTO DI CONOSCERE LE PROGRAMMAZIONI SETTIMANALI ED ORDINI DI SERVIZIO

Il sindacato della Polizia di Stato, dopo aver appreso - dai propri iscritti - di alcune violazioni dell'Accordo Nazionale Quadro (predisposizione dei servizi), ha presentato un ricorso contro la Questura di Udine *per l'annullamento* del diniego di accesso a documenti amministrativi relativi alla predisposizione dei Servizi nel Commissariato di Polizia.

...nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente al suddetto accesso, nelle forme della presa visione e della contestuale estrazione di copia, con conseguente ordine per la P.A. convenuta di esibizione della documentazione richiesta.

Un sindacato che rivendica e precisa la propria legittimazione e l'interesse a conoscere i documenti di cui trattasi, derivante dal fatto che proprio l'Accordo Quadro attribuisce a ciascuno dei firmatari il compito di **vigilare sulla corretta applicazione dello stesso.**

## sentenza

Sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione.

Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata", purchè tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza Il che, nella fattispecie all'esame, certamente non è, perché la ricorrente ha richiesto di conoscere un numero ben preciso e limitato di atti, tutti relativi al rapporto di lavoro (anche) dei propri iscritti.

N. 00175/2012 REG.PROV.COLL.  
N. 00034/2012 REG.RIC.

**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia**  
**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2012, proposto da: Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (**S.I.A.P.**) Segreteria Provinciale di Udine, rappresentato e difeso dagli avv. Sebastiano Banelli e Roberto Braidà, con domicilio eletto presso l'avv. Carlo Falagiani in Trieste, via Beccaria 8;

***contro***

Ministero dell'Interno, **Questura di Udine**, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Trieste, piazza Dalmazia 3;

***per l'annullamento***

- del **diniego di accesso a documenti amministrativi relativi alla predisposizione dei Servizi nel Commissariato di Polizia di Cividale del Friuli** (programmazioni settimanali ed ordini di servizio dei mesi di settembre e ottobre 2011 e delle prime due settimane di novembre 2011);
- nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente al suddetto accesso, nelle forme della presa visione e della contestuale estrazione di copia, con conseguente ordine per la P.A. convenuta di esibizione della documentazione richiesta.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura di Udine;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 il dott. Rita De Piero e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

**FATTO e DIRITTO**

1. - Il ricorrente Sindacato Italiano Appartenenti Polizia (S.I.A.P.) - Segreteria Provinciale di Udine, impugna il diniego opposto dalla resistente Amministrazione alla richiesta di accesso ai documenti amministrativi relativi alla predisposizione dei Servizi nel Commissariato di Polizia di Cividale del Friuli (ed esattamente alla programmazione settimanale ed agli ordini di servizio dei mesi di settembre, ottobre e delle prime settimane di novembre 2011), e per la declaratoria del suo diritto all'accesso.

1.1. - In fatto, espone di aver appreso - dai propri iscritti - di alcune violazioni dell'Accordo Nazionale Quadro, sottoscritto il 31.7.09 dal Ministero dell'Interno e le Associazioni Sindacali maggiormente rappresentative del

personale della Polizia di Stato, nella predisposizione dei servizi. Il Segretario Provinciale, esercitando i poteri ispettivi riconosciutigli dall'Accordo stesso, presentava, in data 13.11.11, idonea istanza di accesso al Questore di Udine, specificando l'interesse del Sindacato e indicando con precisione la documentazione richiesta.

Benchè su tale istanza si fosse formato il silenzio-rifiuto, il Sindacato, il 14.12.11, sollecitava una risposta, che perveniva il successivo 16.12.11, peraltro negando l'accesso in quanto, a dire dell'Amministrazione, la domanda si poneva come un controllo generalizzato sull'attività amministrativa, espressamente vietato dalla legge.

1.2. . La ricorrente precisa, *in primis*, la propria legittimazione e l'interesse a conoscere i documenti di cui trattasi, derivante dal fatto che proprio l'Accordo Quadro attribuisce a ciascuno dei firmatari il compito di vigilare sulla corretta applicazione dello stesso (imponendo, all'art. 5, comma uno, che ogni sei mesi i titolari degli uffici centrali e periferici, sedi di contrattazione decentrata, convochino i rappresentanti delle Segreterie Provinciali per un confronto sullo stato di attuazione dell'Accordo, mettendo previamente a disposizione delle Organizzazioni Sindacali "la documentazione e le notizie in ordine alle materie oggetto della verifica garantendone il diritto all'accesso fino alla verifica stessa e, successivamente, ai sensi della L. 241/90").

Afferma, poi, l'illegittimità del diniego, per violazione degli artt. 22, 24 e 25 della L. 241/90 e del D.P.R. 184/06. Illogicità e contraddittorietà.

2. - L'Amministrazione, costituita, puntualmente controdeduce nel merito del ricorso, concludendo per la sua reiezione.

*In limine*, ne eccepisce l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, poiché la ricorrente, proprio per essere *medio tempore* intervenute le ordinarie verifiche semestrali, ha già preso legittimamente visione della documentazione di cui si controverte.

Nel merito, ribadisce che la richiesta effettuata al di fuori del periodo indicato dall'Accordo (cioè "in prossimità" delle verifiche semestrali) si atteggia come un (non consentito) controllo generalizzato sull'attività dell'Amministrazione.

3. - Con memoria, la ricorrente conferma di aver ottenuto tutta la documentazione richiesta, ma - poiché il comportamento dell'Amministrazione potrebbe essere reiterato nel tempo - insiste per la dichiarazione del principio di diritto da applicare alla fattispecie.

4. - Il Collegio non può che prendere atto che, allo stato, è sicuramente sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, posto che la ricorrente Associazione Sindacale ha effettivamente ottenuto tutta la documentazione che aveva richiesto.

Il ricorso va quindi dichiarato improcedibile.

4.1. - Peraltro, merita precisare che - come stabilito dalla giurisprudenza (si veda, ad esempio C.S. n. 1034/12 e n. 1351/09) - "sussiste il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il diritto di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del Sindacato quale istituzione esponentiale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro di singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'Associazione. Rileva, infatti, un duplice profilo di legittimazione che consente di azionare il diritto di accesso da parte delle Organizzazioni Sindacali sia *iure proprio*, sia a tutela di interessi giuridicamente rilevati della categoria rappresentata", purchè tale pretesa non si traduca in un controllo generalizzato sull'attività della P.A., ovvero si riferisca ad ambiti del tutto diversi dal rapporto di lavoro o trovi innanzi a sé posizioni particolarmente tutelate per ragioni di riservatezza (si veda, ad esempio: C.S. n. 24/10 e TAR Trentino - Alto Adige, Trento n. 249/09). Il che, nella fattispecie all'esame, certamente non è, perché la ricorrente ha richiesto di conoscere un numero ben preciso e limitato di atti, tutti relativi al rapporto di lavoro (anche) dei propri iscritti.

5. - Le spese e competenze di causa possono essere interamente compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima)  
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

**Così deciso in Trieste** nella camera di consiglio del giorno 26 aprile 2012 con l'intervento dei magistrati:

Saverio Corasaniti, Presidente

Oria Settesoldi, Consigliere

Rita De Piero, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

**Il 10/05/2012**